



Determinazione n. 3 del 07.03.2019

Il Dirigente/Coordinatore UdP

Premesso che:

- con Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 4 del 07 / 04 / 2014 – Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 ottobre 2007, n. 11 sono state disciplinate le procedure, le condizioni e i requisiti soggettivi, strutturali ed i criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
- il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito C1, nella seduta del 20 / 06 / 2014 ha approvato il Regolamento per l'Autorizzazione e l'Accreditamento delle Strutture e dei Soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi;
- i requisiti specifici dei servizi sono definiti nel Catalogo (DGRC n. 107 del 23 / 04 / 2014) redatto sulla base del Nomenclatore Interregionale degli interventi e dei Servizi Sociali approvato dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 29 /10 / 2009, al fine di raccordare le definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio;
- il suddetto Regolamento Regionale ha attribuito ai Comuni la competenza per il rilascio e la revoca dei titoli abilitativi di cui al Catalogo dei Servizi – previo accertamento del possesso dei requisiti appositamente e specificatamente individuati dalla citata normativa regionale;
- il Coordinatore dell'Ufficio di Piano è competente al rilascio del provvedimento di Autorizzazione previsto dal menzionato Regolamento Regionale.

Visto la richiesta di autorizzazione per il servizio residenziale, di cui alla Sezione A del Catalogo dei Servizi del Regolamento Regionale n. 4 del 7 Aprile 2014 / **Comunità Alloggio per Minori**, acquisita al protocollo di questo Comune in data 22 gennaio 2019 al n. 8423, inoltrata dal sig. Vincoli Giancarlo, nato ad Aversa (CE) il 21.02.1982 e residente in Casaluce (CE) alla via P. Rosano n. 52, C.F.: VNCGCR82B21A512U, quale legale rappresentante della Soc. Coop. Sociale Onlus HAPPY denominata "I FOLLETTI", con sede operativa sita in Casagiove (CE) alla via Calabria n. 26;

Visto il parere favorevole espresso dall'Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Distretto 12 Caserta in data 11 gennaio 2019 prot. n. 9388/UOPC 12;

Visto il verbale di "abitabilità di uso" rilasciato dal Comune di Casagiove in data 30 agosto 1972 e la relazione tecnica asseverata relativa all'immobile in questione rilasciata dal tecnico incaricato in data 04.12.2018;

Visto le successive integrazioni documentali a completamento dell'istanza, presentate in data 05.02.2019 prot. n. 14467 ed in data 19.02.2019 prot. n. 20444;

Visto il verbale di sopralluogo effettuato dal tecnico e dall'assistente sociale di riferimento del Comune di Casagiove, acquisito al protocollo di questo Comune in data 07.03.2019 al n. 28034;

Rilevata la congruità della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5 e 6 del R. R. n. 4/2014

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente richiamati, di autorizzare il funzionamento del servizio residenziale **Comunità Alloggio per Minori**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 4 del 7 aprile 2014, la seguente struttura:

1. **Denominazione:** "I FOLLETTI", con sede operativa sita in Casagiove (CE) alla via Calabria n. 26;
2. **Ente Gestore :** Soc. Coop. Sociale Onlus "HAPPY";
3. **Sede Legale:** Casaluce (CE) – via P. Rosano n. 52;
4. **Legale rapp.te:** sig. Vincoli Giancarlo, nato ad Aversa (CE) il 21.02.1982 e residente in Casaluce (CE) alla via P. Rosano n. 52, C.F.: VNCGCR82B21A512U;
5. **Tipologia servizio:** Comunità Alloggio per Minori / SEZ. A, di cui al Catalogo dei Servizi , giusta DGRC n. 107 del 23 aprile 2014;
6. **Ricettività:** n. 8 minori (di età compresa tra i 13 ed i 18 anni);
7. **Partita Iva e C.F.:** 03938000613;

➤ di trasmettere, ai sensi del comma 5, art. 6 del Regolamento Regionale n. 4 / 2014, tale provvedimento alla Direzione Generale per le Politiche Sociali della Giunta Regionale;

➤ di stabilire che presso la struttura dove si svolge il servizio devono essere conservate le copie della documentazione e delle certificazioni presentate per la richiesta di autorizzazione.

➤ in caso di variazione, anche temporanea di uno o più elementi richiesti per il rilascio del presente provvedimento, il Rappresentante Legale, è tenuto a darne comunicazione entro 10gg, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti;

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per una durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 10 del T.U.E.L. 267 / 2000.

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi